

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237.

- Art. 1 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 2 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 3 sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- art. 4 inserimento dell'articolo 04 nel decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 5 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 6 abrogazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 7 modifica alla rubrica del Titolo III del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 8 sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 9 inserimento degli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater nel decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 10 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 11 inserimento dell'articolo 7 bis nel decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 12 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 13 modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 14 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 15 sostituzione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 16 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 17 inserimento dell'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 18 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 19 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 20 sostituzione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 21 sostituzione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 22 inserimento dell'articolo 16 bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 23 sostituzione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 24 inserimento del Capo III bis nel decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 25 sostituzione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 26 abrogazione dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 27 disposizioni transitorie
- Art. 28 sostituzione allegati A e B al decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 29 entrata in vigore
- Allegato A sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Allegato B sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione 237/2016

art. 1 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016 , n. 237 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: <<di liquidazione>> e <<di spesa corrente>> sono soppresse;

- b) alla fine del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: <<di seguito denominate manifestazioni espositive>>;
- c) i commi 3 e 4 sono abrogati.

art. 2 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Dopo la lettera c) del comma 1, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Regione 237/2016 è aggiunta la seguente:

<<c bis) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito Regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.>>.

art. 3 sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni tra Amministrazione regionale e soggetti beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).>>.

art. 4 inserimento dell'articolo 04 nel decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Prima dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, è inserito il seguente:

<<Art. 04 soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge, i soggetti che abbiano richiesto e ottenuto incentivi ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera b) della legge, nella stessa annualità.>>.

art. 5 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole: <<e delle connesse attività culturali>> sono soppresse;

b) al secondo periodo dell'alinea del comma 2, la parola: <<tre>> è sostituita dalla seguente: <<due>> e la parola:<<cinque>> è sostituita dalla seguente: <<due>>;

c) alla lettera a) del comma 2, le parole: <<Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile>> sono soppresse;

d) la lettera c) del comma 2, è abrogata;

e) il comma 4, è sostituito dal seguente:

<<4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento dell'erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.>>.

Art. 6 abrogazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 237/2016 è abrogato.

Art. 7 Modifica alla rubrica del Titolo III del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Alla rubrica del Titolo III, del decreto del Presidente della Regione 237/2016, le parole: <<e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità>> sono soppresse.

art. 8 sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 237/2016 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6. Domanda di incentivo e relativa documentazione

1. La domanda di incentivo è redatta e presentata al Servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.

2. Il medesimo soggetto può presentare una sola domanda di incentivo a valere sul presente regolamento. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di incentivo, tutte le domande sono inammissibili e vengono archiviate.

3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;
- b) il piano finanziario preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi relativi ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;
- c) la relazione culturale triennale, che descriva i progetti di cui all'articolo 1, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;
- d) la relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e C;
- e) la relazione illustrativa delle iniziative di studio e di divulgazione svolte in maniera continuativa nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;
- f) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2016, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 17 bis;
- g) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

4. E' altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a) e b) e comma 4 comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

7. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere c), d) ed e) o la loro compilazione parziale comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.>>.

art. 9 inserimento degli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater nel decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono inseriti i seguenti:

<<Art. 6 bis presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui all'articolo 4, presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005 e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 è presentata dal 1 ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c bis).

Articolo 6 ter cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4;
- b) presentate in numero di due o più dal medesimo soggetto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
- c) prive dei documenti indicati all'articolo 6, comma 3, lettere a) e b) e comma 4;
- d) prive di procura firmata;
- e) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6 bis, comma 1;
- f) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 6 bis, comma 2;
- g) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 7, comma 1 bis, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Articolo 6 quater comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.>>.

art. 10 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica, le parole: <<di finanziamento e commissione di valutazione>>, sono soppresse;
- b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

1 ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui all'articolo 9, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.>>.

art. 11 inserimento dell'articolo 7 bis nel decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Dopo l'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, è inserito il seguente:

<<Articolo 7 bis commissione di valutazione

1. Ai sensi dell'articolo 32 sexies della legge, le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'articolo 9, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta da:

- a) Direttore centrale o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato;
- c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, da Università e Istituti museali, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.>>.

Art. 12 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole: <<e ad altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità>> sono soppresse;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare ai progetti triennali di rilevanza regionale concernenti manifestazioni espositive;

1 ter. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al comma 1 dovesse incrementarsi, con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le nuove quote dello stanziamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 bis.>>.

art. 13 modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, le parole: <<gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C>> sono sostituite dalle seguenti: <<e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati B e C>>.

art. 14 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, la parola: <<soggetti>> è soppressa;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

<<2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, viene adottato l'elenco dei beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B e C, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo posta elettronica certificata (PEC).>>.

c) al comma 3, la parola: <<soggetto>> è soppressa.

d) al comma 4, la parola: <<soggetti>> è soppressa.

e) al comma 5, la parola: <<soggetti>> è soppressa.

f) il comma 6, è sostituito dal seguente:

<<6. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei beneficiari. Il decreto è pubblicato sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).>>.

art. 15 sostituzione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

L'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 237/2016 è sostituito dal seguente:

<<Art. 11 concessione ed erogazione dell'incentivo per la prima annualità del triennio

1. L'incentivo relativo alla prima annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 10, comma 2. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.>>.

art. 16 sostituzione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 237/2016 è sostituito dal seguente:

<<Art. 12 modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo

1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai beneficiari degli incentivi per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 14, comma 2, entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio.

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 6 bis, è corredata da:

- a) il piano finanziario preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit. Tale deficit non può ammontare ad un valore superiore di oltre il dieci per cento rispetto al deficit indicato nell'annualità precedente;
- b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale come specificati dagli allegati B e C;
- c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso;
- d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

3. E' altresì allegata alla domanda, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, ove non già presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e comma 3, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) o la loro compilazione parziale comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.>>.

art. 17 inserimento dell'articolo 12 bis nel decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Dopo l'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, è inserito il seguente:

<<Art. 12 bis cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:
 - a) presentate da soggetti diversi dai beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2;
 - b) prive dei documenti indicati all'articolo 12, comma 2, lettere a) e comma 3;
 - c) prive di procura firmata;
 - d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6 bis;
 - e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 12, comma 1;
 - f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 13, comma 1 bis, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.>>.

art. 18 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: <<all'articolo 7, commi 2 e 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 7 bis>>.

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

<<1. bis Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

1 ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui all'articolo 9, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.>>.

art. 19 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole: <<soggetti>> sono soppresse;

b) al comma 2, la parola: <<sette>>, è sostituita dalla seguente: <<dieci>>;

c) al comma 2, le parole: <<della prima annualità del triennio>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'annualità precedente>>.

art. 20 sostituzione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, è sostituito dal seguente:

<<Art. 16 concessione ed erogazione dell'incentivo

1. L'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 1. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.>>.

art. 21 sostituzione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 237/2016 è sostituito dal seguente:

<<Art. 16 rendicontazione e relativa documentazione

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:

a) il prospetto economico riepilogativo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività realizzate nell'annualità precedente dai beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi di iniziative e attività;

b) la relazione riepilogativa delle attività svolte dai beneficiari di cui alla lettera a) nell'annualità precedente.

4. E' altresì allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non già presentata;

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.>>.

art. 22 inserimento dell'articolo 16 bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Dopo l'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, è inserito il seguente:

<<Art. 16 bis presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è predisposta e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte dal legale rappresentante del richiedente.

3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, pena la revoca del contributo. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c bis).

5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione.>>.

art. 23 sostituzione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, è sostituito dal seguente:

<<Art. 17 rideterminazione e revoca dell'incentivo

Qualora, dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il deficit, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore al finanziamento concesso, il finanziamento è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Ai sensi dell'articolo 32 quinquies della legge, qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), eventualmente anche a seguito di nuova valutazione tecnica operata dalla commissione di valutazione prevista dall'articolo 7 bis, vengano riscontrate variazioni alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera d), e 12, comma 2, lettera b), da considerarsi come modifiche sostanziali, in quanto idonee a modificare *ex post* i punteggi numerici attribuiti in sede di valutazione, l'incentivo viene rideterminato nella misura che sarebbe risultata applicando i punteggi così modificati ed il beneficiario restituisce la quota di incentivo concesso in eccedenza. Se in tal modo si viene a determinare *ex post* un punteggio inferiore alle soglie minime di cui all'articolo 9, comma 3, l'incentivo è revocato.

4. L'incentivo è altresì revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti per la presentazione della rendicontazione;
- c) accertamento del mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 17 ter.

5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.>>.

art. 24 inserimento del Capo III bis nel decreto del Presidente della Regione 237/2016

1 Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, è inserito il Capo seguente:

<<Capo III bis Obblighi del beneficiario

art. 17 bis obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
 - a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 3;
 - b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 159/2011;
 - c) avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
 - d) mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata del triennio, ai sensi dell'articolo 4;
 - e) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;
 - f) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 16 bis, comma 3;
 - g) consentire e agevolare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 17 quater;
 - h) apporre il logo della Regione su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa progettuale, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di cui all'articolo 10, comma 2;
 - i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale;
 - j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2016.

art. 17 ter mantenimento dei requisiti di ammissibilità

1. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposta e presentata al Servizio, contestualmente alla presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 16, con le modalità e i termini di cui all'articolo 16 bis. La dichiarazione, riferita all'anno precedente, si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Il mancato invio della dichiarazione di cui al comma 1 comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il Servizio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio.

3. Il mancato rispetto del mantenimento dei requisiti di ammissibilità comporta la revoca del provvedimento di concessione dell'incentivo.

art. 17 quater ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.>>.

art. 25 sostituzione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, è sostituito dal seguente:

<<Art. 19 spese ammissibili

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti tipologie di spese:
 - a) spese di personale: retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto oggetto di finanziamento, ad esempio, personale amministrativo, tecnico, artistico, organizzativo, direzionale, assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario. Spese per compensi, a titolo esemplificativo, a relatori studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in

cui rimangono effettivamente a carico del destinatario. Spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario relative al personale di cui sopra, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo. Esclusivamente per le iniziative di divulgazione, le spese e gli oneri sociali per il personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo;

- b) spese di produzione: spese per l'acquisto di beni strumentali, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico, scientifico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di opere, di strumenti, e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per premi per concorsi; spese per migliorare l'accesso del pubblico alle iniziative finanziate, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie; spese di ospitalità per partecipanti al progetto. Nella misura massima del 5 per cento dell'importo del finanziamento, spese di rappresentanza costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering, o allestimenti ornamentali;
- c) spese di pubblicità e di promozione: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione;
- d) spese per la gestione di spazi: canoni di locazione di spazi per le attività divulgative e artistiche previste dal progetto finanziato, spese di assicurazione, per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia di spazi utilizzati per la realizzazione delle iniziative finanziate;
- e) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggino o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione (commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche); spese relative agli automezzi intestati all'associazione, spese assicurative per responsabilità civile; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del beneficiario.

2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo del finanziamento.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere b), ed e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo del finanziamento.

4. Sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 32 ter della legge.>>.

art. 26 abrogazione all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, è abrogato.

art. 27 disposizioni transitorie

1. Per il triennio 2017-2019, continua a trovare applicazione la disciplina previgente.

2. Le domande di incentivo per la prima annualità del triennio 2020-2022 sono presentate entro il termine perentorio di venti giorni all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Solo per la prima annualità del triennio 2020-2022, nelle more degli opportuni adeguamenti tecnologici del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, le domande di incentivo di cui al presente regolamento vengono presentate esclusivamente tramite posta elettronica

certificata (PEC) e secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5.

4. La domanda di incentivo è redatta sul modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istante o da altro soggetto munito di procura.

5. Le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a) sono corredate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità, ove necessario.

6. Sono fatte salve le domande presentate per la prima annualità del triennio 2020-2022 nelle more dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il Servizio competente provvede a richiedere le integrazioni alla documentazione di domanda, ove necessario, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 28 sostituzione degli allegati A e B al decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 237/2016, è sostituito dall'Allegato A al presente Regolamento

2. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 237/2016, è sostituito dall'Allegato B al presente Regolamento

art. 29 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'articolo 28)

Sostituzione Allegato A al decreto del Presidente della Regione 237/2016

Allegato A

(riferito all'articolo 9)

Indicatore di dimensione qualitativa triennale

PUNTEGGIO MASSIMO 90/90

	CATEGORIA	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Qualità artistica, valore culturale, innovatività ed originalità del progetto triennale da 0 a 30 punti	Fascia E - insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia D - sufficiente	Punti 4 - 7
		Fascia C - discreta	Punti 8 - 11
		Fascia B - buona	Punti 12 - 21
		Fascia A - ottima	Punti 22 - 30
2	Capacità dell'iniziativa di valorizzare e promuovere il territorio, di creare indotto in termini economici e di attrarre un pubblico ampio anche al di fuori dell'area di riferimento da 0 a 30 punti	Fascia E - insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia D - sufficiente	Punti 4 - 7
		Fascia C - discreta	Punti 8 - 11
		Fascia B - buona	Punti 12 - 21
		Fascia A - ottima	Punti 22 - 30
3	Qualità artistica complessiva di due edizioni della medesima iniziativa nel biennio precedente (es. direzione artistica, durata, numero di visitatori, etc.) da 0 a 30 punti	Fascia E - insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia D - sufficiente	Punti 4 - 7
		Fascia C - discreta	Punti 8 - 11
		Fascia B - buona	Punti 12 - 21
		Fascia A - ottima	Punti 22 - 30

Allegato B

(riferito all'articolo 28)

Sostituzione Allegato B al decreto del Presidente della Regione 237/2016

Allegato B

(riferito all'articolo 9)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale

PUNTEGGIO MASSIMO 60/60

CRITERI QUALITATIVI			
	CATEGORIA	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Qualità artistica, valore culturale, innovatività ed originalità del progetto annuale da 0 a 10 punti	Fascia D - insufficiente	Punti 0 - 2
		Fascia C - sufficiente	Punti 3 - 4
		Fascia B - buona	Punti 5 - 7
		Fascia A - ottima	Punti 8 - 10
2	Coerenza del progetto annuale con la tematicità culturale espressa nell'anno di riferimento da 0 a 10 punti	Fascia D - insufficiente	Punti 0 - 2
		Fascia C - sufficiente	Punti 3 - 4
		Fascia B - buona	Punti 5 - 7
		Fascia A - ottima	Punti 8 - 10
3	Capacità dell'iniziativa annuale di valorizzare e promuovere il territorio, di creare indotto in termini economici e di attrarre un pubblico ampio anche al di fuori dell'area di riferimento da 0 a 10 punti	Fascia D - insufficiente	Punti 0 - 2
		Fascia C - sufficiente	Punti 3 - 4
		Fascia B - buona	Punti 5 - 7
		Fascia A - ottima	Punti 8 - 10
4	Valutazione del CV del direttore artistico/curatore della mostra da 0 a 5 punti	Fascia C - insufficiente	Punti 0 - 1
		Fascia B - buono	Punti 2 - 3
		Fascia A - ottimo	Punti 4 - 5
5	Valutazione della struttura organizzativa che gestisce il progetto (professionalità coinvolte, numero di persone assunte/volontari/giovani con progetti di stage/altro) da 0 a 5 punti	Fascia C - insufficiente	Punti 0 - 1
		Fascia B - buono	Punti 2 - 3
		Fascia A - ottimo	Punti 4 - 5
6	Composizione e qualità del partenariato (in relazione al numero, natura, ruolo e peso dei partner nella realizzazione dell'iniziativa progettuale)	Fascia C - insufficiente	Punti 0 - 1
		Fascia B - buono	Punti 2 - 3
		Fascia A - ottimo	Punti 4 - 5

	da 0 a 5 punti		
7	Piano di comunicazione e promozione dell'iniziativa (con particolare riferimento a forme di promozione innovative e multilingua) da 0 a 5 punti	Fascia C - insufficiente	Punti 0 - 1
		Fascia B - buono	Punti 2 - 3
		Fascia A - ottimo	Punti 4 - 5
8	Presenza di un piano strutturato di didattica a favore degli allievi delle scuole di ogni ordine e grado (inclusi università degli studi, enti di formazione, università della terza età) Da 0 a 5 punti	Fascia C - insufficiente	Punti 0 - 1
		Fascia B - buono	Punti 2 - 3
		Fascia A - ottimo	Punti 4 - 5
9	Azioni per favorire l'integrazione sociale e culturale, e la fruibilità dell'iniziativa da parte di persone con disabilità (motorie, sensoriali o psichiche) Da 0 a 5 punti	Fascia C - insufficiente	Punti 0 - 1
		Fascia B - buono	Punti 2 - 3
		Fascia A - ottimo	Punti 4 - 5

VISTO: IL PRESIDENTE